

REGOLAMENTO (CEE) N. 3002/91 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e della categoria n. 20 (n. d'ordine 40.0200) originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1991 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti delle categorie n. 9 (n. d'ordine 40.0090) e n. 20 (n. d'ordine 40.0200), originari dello Sri Lanka il massimale è rispettivamente fissato a 131 e 232 tonnellate; che alla data del 23 aprile 1991 le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 19 ottobre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dello Sri Lanka:

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, riccia del tipo spugna, di cotone, diversi da quelli a maglia
		5802 19 00	
		ex 6302 60 00	
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia
		6302 22 90	
		6302 29 90	
		6302 31 10	
		6302 31 90	
		6302 32 90	
	6302 39 90		

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.